



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma VI L.F. (c.d. domanda in bianco o con riserva) depositata in data 16.04.2013 dalla società ██████████ S.a.s. della ██████████ & C.;

vista la memoria di costituzione depositata in data 16.04.2013;

rilevato che, in base al novellato artt. 161 comma V e 168 L.F., il cd. automatic stay ovvero il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ha inizio con la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;

rilevato che la predetta domanda risulta essere stata pubblicata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Aosta;

rilevato che trattasi di creditore con titolo o causa anteriore al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

visto l'art. 168 Legge Fallimentare;

DICHIARA

Improcedibile il procedimento espropriativo n. 61/2013;

Si comunichi

Aosta, li 16.04.2013

Il G.E.

(dott. Giuseppe de Filippo)